

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



COMUNE DI PINASCA

Approvato con delibera del C.C. n. 11 del 25.03.2008

Modificato art. 40 con delibera del C.C. n. 32 del 28.09.2010

Modificato art. 54 con delibera di C.C. n. 38 del 27.09.2011

Modificato ed integrato art. 30 con delibera di C.C. n. 46 del 22.11.2011

Modificati artt. 4-12-23-29-30 e 40 con delibera di C.C. n. 6 del 20.03.2013

Sommario

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 13 Norme generali per i trasporti
- Articolo 14 Riti religiosi
- Articolo 15 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 16 Affissione necrologiche
- Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni
- Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 22 Elenco cimiteri
- Articolo 23 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 24 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 25 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 26 Ammissione nei cimiteri di frazione

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27 Disposizioni generali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28 Inumazione

Articolo 29 Cippo

Articolo 30 Tumulazione

Articolo 31 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 Esumazioni ordinarie

Articolo 33 Esumazione straordinaria

Articolo 34 Estumulazioni

Articolo 35 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 36 Raccolta delle ossa

Articolo 37 Oggetti da recuperare

Articolo 38 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 39 Oggetto e finalità

Articolo 40 Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 41 Orario

Articolo 42 Disciplina dell'ingresso

Articolo 43 Divieti speciali

Articolo 44 Riti funebri

Articolo 45 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 46 Fiori e piante ornamentali

Articolo 47 Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48 Rifiuti e materiali di risulta

Articolo 49 Sepolture private

Articolo 50 Durata delle concessioni

Articolo 51 Modalità di concessione

Articolo 52 Manutenzione

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 53 Divisione, Subentri
- Articolo 54 Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossarie
- Articolo 55 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 56 Prenotazione loculi ed ossari

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 57 Revoca
- Articolo 58 Decadenza
- Articolo 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 60 Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 61 Accesso al cimitero
- Articolo 62 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.
- Articolo 63 Responsabilità
- Articolo 64 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 65 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 66 Vigilanza
- Articolo 67 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 68 Registro sepolture, concessioni e concessionari

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 69 Cautele
- Articolo 70 Concessioni pregresse
- Articolo 71 Sanzioni
- Articolo 72 Norma finale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- (1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a: polizia mortuaria, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e più in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Articolo 2

Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del Dlgs n. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
- (3) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui gli artt. 13, 30, 31 e 113 del Dlgs n. 267/00, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei Contratti..

Articolo 3

Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente elencati nella legge e specificati dal Regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto alla camera mortuaria delle salme accidentate o rinvenute in locali fatiscenti,
 - d. l' uso della camera mortuaria fatta eccezione per privati che richiedano particolari esequie;
 - e. il recupero e la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f. ~~la dispersione delle ceneri in cinerario comune;~~ ^(A)
 - g. l' inumazione, la cremazione, il trasporto ed il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o si disinteressino, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - h. l' esumazione ordinaria in quanto tale servizio avviene quando vi è la necessità di provvedere ad una nuova sepoltura;
 - i. l' estumulazione ordinaria.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che verranno stabilite con delibera della Giunta Comunale.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell' art. 42, 2° comma, lettera f del Dlgs n. 267/00, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(A) Annullata la lettera f) del comma 2 con delibera di C.C. n. 6 del 20.3.2013

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, contenente le indicazioni cronologiche delle sepolture.
- (2) Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nello stesso ufficio comunale e nel cimitero:
- a. copia del presente regolamento;
 - b. l' elenco delle esumazioni ordinarie fila per fila;
 - c. l' elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - d. l' elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all' obitorio nella camera mortuaria del Cimitero di Pinasca, idonea ad assicurare la sorveglianza dei cadaveri.

- (2) L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- (3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- (4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
- (6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 9;
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
- (3) I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.
- (4) Può essere autorizzata l'inumazione di salma avvolta nel solo lenzuolo se dettata da motivi di culto religioso.
- (5) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (6) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (7) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione
e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come prescritto dal DPR 285/90 artt. 30 e 31.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche normative.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10
Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all' art. 9 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11
Modalità del trasporto e percorso

- (1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall' obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

- (2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 12 ^(A)

Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

- (1) Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, al luogo di onoranze funebri (compresa l'abitazione privata), alle strutture di commiato, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
- (2) Il trasporto funebre è effettuato da Ditte autorizzate con veicoli idonei ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n.7/R 08/08/2012.
- (3) In caso di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteressamento della famiglia le spese del trasporto saranno sostenute dal Comune.
- (4) Il trasporto di urne cinerarie e ossa umane, contenute e sigillate in appositi contenitori, dal crematorio o da altri cimiteri assimilabili, non è soggetto né alle norme stabilite per il trasporto di salme né ad altre precauzioni igieniche e può essere effettuato da veicoli privati.
- (5) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

^(A) Articolo sostituito con delibera del C.C. n. 6 del 20.03.2013

Articolo 13

Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, ove necessario.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura in relazione alla destinazione.
- (3) L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 14

Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in chiesa, tempio od altri edifici religiosi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 15

Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria del cimitero deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 16 Affissioni necrologiche

- (1) Le affissioni di necrologi e di altri manifesti mortuari è consentita unicamente nelle apposite bacheche.

Articolo 17 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) E'consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

- (3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- (5) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
- (6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- (1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20

Trasporti all'estero o dall'estero

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 21

Trasporto di ceneri e resti

- (1) Il trasporto fuori da cimitero del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
- (3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

Articolo 22

Elenco cimiteri

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune di Pinasca provvede al servizio di sepoltura nei seguenti cimiteri:
 - I. PINASCA (capoluogo)
 - II. TAGLIARETTO
 - III. GRANDUBBIONE

Articolo 23

Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) E' vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285 ed articolo 3 della L. 130/01.
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del D. lgs 267/00.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 285/90 ed art. 6 c. 2 della L. 130/01.
- (6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- (7) ^(A) Il ricevimento delle salme nei cimiteri deve avvenire entro le ore 11,00 del mattino ed entro le ore 16,00 del pomeriggio. Nei giorni festivi e prefestivi pomeridiani non si effettuano funerali.
Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta concesse dal Sindaco

(A) comma aggiunto con delibera di C.C. n. 6 del 20.03.2013

Articolo 24

Reparti speciali nel cimitero

- (1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- (3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, racchiusi in contenitori biodegradabili e per una durata di almeno 10 anni.
- (4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate con apposito atto deliberativo.

Articolo 25
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- (1) Nei cimiteri sono ricevute, per la sepoltura, le salme, i resti mortali e le ceneri di persone senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione e di residenza.
- (2) Nel cimitero di Pinasca una serie di loculi può essere riservata ai residenti, alle persone decedute sul territorio comunale ed alle persone nate nel Comune.
- (3) Le concessioni a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, in seguito a determinazione del Sindaco. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

Articolo 26
Ammissione nei cimiteri di frazione

- (1) Nei cimiteri di frazione sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone nate, vissute o residenti al momento del decesso, nei rispettivi territori frazionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27
Disposizioni generali

- (1) Tutti i cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- (2) L'utilizzo delle fosse, conformi a quanto dispone il DPR 285/90, deve avere caratteristiche di continuità sia per le fosse sia per le file.
- (3) La concessione di inumazioni trentennali deroga dalla caratteristica di continuità.
- (4) Nei cimiteri di Grandubbione e di Tagliaretto, per la natura geologica del terreno, la profondità delle fosse potrà essere inferiore a quanto stabilito dalla norma.
Il cimitero di Pinasca ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n. 285.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28
Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. Sono comuni le sepolture per inumazioni della durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento.
 - b. Sono private le sepolture per inumazioni, di durata superiore a 10 anni, effettuate sia in aree in concessione sia in campo comune (trentennali).
 - c. Le richieste di inumazioni in campo comune per salme di non residenti sono accolte previa valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione Comunale e del

responsabile del servizio cimiteriale circa l'andamento annuo dei decessi e delle relative concessioni di loculi, ossari, cinerari ed aree trentennali

Articolo 29

Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un numero di identificazione progressivo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici
- (2) A richiesta dei privati, è autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba, previo pagamento della corrispettiva tariffa.
- (3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (4) E' consentita la messa a dimora di piantine, fiori ed arbusti sempreverdi purchè siano tenuti nel perimetro della fossa.
- (5) In caso di incuria, abbandono, morte o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (6) In caso di persone non abbienti o di cui la famiglia si disinteressa il Comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.
- (7) ^(A)Il coprifossa deve avere una superficie scoperta di almeno 0,50 mq. onde favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno.

(A) comma aggiunto con delibera di C.C. n. 6 del 20.03.2013

Articolo 30 ^(A)

Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie in opere murarie (loculi, cripte, ossari e cellette cinerarie) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (99 anni) le spoglie mortali.
- (2) Nei loculi, se capienti, possono essere tumulati, oltre il feretro del concessionario, i resti o le ceneri del coniuge o convivente del medesimo. In alternativa il Sindaco può autorizzare la collocazione di resti o di ceneri di altra persona purchè vi sia stato un legame parentale o affettivo con il concessionario. In questo caso è consentita la collocazione di due fotografie con relative scritte sulla lapide. La riapertura del loculo è consentita per una sola volta.
- (3) Gli ossari e i cinerari, sono individuali e il diritto di sepoltura è circoscritto al solo concessionario. E' demandata alla giunta comunale la facoltà di prevedere deroghe a tale principio, per comprovati motivi di interesse pubblico.
- (4) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all' art. 19 e allegato del regolamento Regionale 7/R del 08 agosto 2012.
- (6) Le lapidi dei loculi costruiti a far data dal 1993 devono rispettare la seguenti caratteristiche;
 - a) la scrittura deve essere fatta con lettere bronzate di dimensioni e caratteri a scelta del concessionario;

- b) può essere installato un solo vaso portafiori, sistemato a sinistra di chi guarda, di dimensioni tali da non pregiudicare la visibilità delle lapidi adiacenti;
- c) è possibile posizionare una croce o un lumino sul lato opposto;
- d) la fotografia deve essere posta in alto, al centro della lapide, di forma ellittica con dimensioni massime di cm.9 x 12 cornice compresa. In caso di posizionamento di due fotografie, con le medesime dimensioni, le stesse possono essere allocate anche sulla parte sinistra della lapide prima dei nomi.
- e) Nelle ultime due file in alto la/le fotografia/e deve/devono essere inclinata/e in modo da consentirne la visione dal basso.

(A) Articolo sostituito con delibera del C.C. n. 6 del 20.03.2013

Articolo 31 **Deposito provvisorio**

- (1) Il Comune può permettere, per particolari e comprovate esigenze, l'uso provvisorio di loculi e cellette ossario.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 **Esumazioni ordinarie**

- (1) Le esumazioni ordinarie hanno luogo ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni.
- (2) Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai famigliari in forma scritta, quando è possibile individuarli, ed il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.
- (3) Qualora la salma non sia scheletrizzata, non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a 5 anni.
- (4) Potranno essere usate sostanze biodegradanti per favorire il procedimento di mineralizzazione; in quest'ultimo caso il tempo per l'esumazione potrà essere ridotto a due anni.
- (5) Qualora i familiari siano consenzienti è consentita la cremazione di resti mortali.
- (6) Per i resti contenuti in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.
- (7) Le operazioni di esumazione sono verbalizzate dall'incaricato e riportate sul registro cimiteriale.

Articolo 33 **Esumazione straordinaria**

- (1) L'esumazione straordinaria ed eccezionale delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei termini e con le modalità prescritte dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90, dall'art. 3, comma 1, lett. h e da ulteriori disposizioni del Coordinatore Sanitario dell'ASL.

Articolo 34 **Estumulazioni**

- (1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e non prima di 20 anni dalla data di tumulazione, qualora la concessione sia scaduta, la medesima deve essere prorogata.
- (2) Le estumulazioni straordinarie, prima di 20 anni, possono avvenire a richiesta dei familiari interessati con le modalità previste dalla legge, oppure su ordine dell' Autorità giudiziaria.
- (3) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (4) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (5) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e con l'aggiunta di sostanze biodegradanti.
- (6) E' consentita, su richiesta dei familiari, un'ulteriore tumulazione ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro, previa proroga della concessione se scaduta.
- (7) E' consentita la cremazione dei resti mortali su richiesta dei familiari.

Articolo 35

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni e le estumulazione ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario in concessione o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa stabilita..
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 36

Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 37

Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l' altro conservato agli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non

venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 38 **Disponibilità dei materiali**

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle scadenze delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l' esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in luogo idoneo.

CAPO V

C R E M A Z I O N E

Articolo 39 **Oggetto e finalità**

- (1) La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l' affidamento delle medesime e la loro dispersione sono disciplinate dalla L.R. n. 20 del 31/10/2007.

Articolo 40 **Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri**

- (1) Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

C O N S E R V A Z I O N E

- (1) La conservazione delle ceneri nel cimitero di Pinasca è consentita, mediante l' uso di apposite urne cinerarie, che devono contenere le ceneri indivise di una sola salma e devono portare all' esterno l' indicazione del nome e cognome del defunto nonché la data di nascita e di morte:
 - a) nelle apposite cellette cinerarie;

b) nelle tombe di famiglia o altre sepolture private, in caso di inumazione le ceneri devono essere contenute in urne costruite con materiali non deperibili;

c) in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione, di cui all' art. 3 c. 1 lett. b/2 della L. 130/01, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nei cimiteri, purchè sia esclusa ogni forma di lucro o speculazione. Spetta al comune l' approvazione preventiva della tariffe per l' uso delle cellette;

d) le urne possono anche essere inumate in aree private avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

AFFIDAMENTO

- (1) L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
- (2) Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
- (3) Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
- (4) Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

- (5) Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi precedenti.
- (6) L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
- (7) Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
- (8) L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità del presente articolo, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
- (9) L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
- (10) L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
- (11) L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
- (12) Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui responsabile provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, oppure a richiedere l'autorizzazione per la dispersione delle ceneri.
- (13) In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui responsabile provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
- (14) Qualora, in assenza di eredi o parenti aventi titolo a decidere in merito alla collocazione dell'urna, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune.

DISPERSIONE

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

- (1) Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
 - a) aree delimitate all'interno dei cimiteri che assumono anche la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990, nella situazione attuale questo è consentito solo nel cimitero di Pinasca;
 - b) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva in tratti liberi da manufatti, da natanti e da insediamenti balneari;
 - d) nei fiumi, torrenti e rii esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;

- e) in mare nei tratti liberi da manufatti e stabilimenti balneari nel rispetto dei regolamenti locali;
 - f) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - g) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - h) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
- (2)^(A) In memoria del defunto, nel caso di dispersione o affidamento delle ceneri, nei cimiteri può essere consentito il posizionamento di una targa, in pietra, legno o marmo di dimensioni non superiori a **30x15 cm.**, secondo le modalità impartite dal responsabile del servizio cimiteriale.
- Nell'area di dispersione delle ceneri, situata nel Cimitero di Pinasca (Ampliamento), negli spazi appositamente predisposti può essere collocata una fotografia di forma ellittica, con dimensioni massime di cm. 9 x 12 cornice compresa, posizionata sulla sinistra; nome e cognome del defunto nonché la data di nascita e di morte che devono essere in carattere bronzato così come la cornice della fotografia.
- E' consentito, al posto della fotografia, l'iscrizione di versi o frasi a ricordo del defunto.**
- (3) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed a una distanza inferiore a duecento metri da abitazioni civili o fabbricati industriali, artigianali e commerciali.
 - (4) È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
 - (5) I soggetti affidatari delle ceneri sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
 - (6) Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
 - (7) Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

(A) Comma così modificato con delibera del C.C. n. 6 del 20.03.2013.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 41

Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale affisso alla porta del cimitero e stabilito dal Sindaco.

Articolo 42

Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione naturalmente per speciali mezzi ad uso di persone invalide e mezzi di servizio.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i cani per i non vedenti;
 - b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 43 **Divieti speciali**

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare apparecchi di diffusione sonora;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti non consoni all'ambiente;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - f. accumulare neve sui tumuli;
 - g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, compresi fiori e piante ornamentali, senza la preventiva autorizzazione;
 - h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - k. eseguire lavori, anche di manutenzione, senza autorizzazione;
 - l. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme ad eccezione dei familiari autorizzati;
 - n. qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Articolo 44 **Riti funebri**

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 45
Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe
nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, previa autorizzazione del responsabile del servizio.
- (2) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (3) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino un metro di altezza o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 46
Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il custode del cimitero provvederà a toglierli.
- (2) E' vietato deporre vasi e fiori sulle aree pavimentate antistanti i loculi, fatta eccezione per il giorno del funerale ed in occasione di speciali celebrazioni. Anche in questo caso saranno rimossi dal custode.

Articolo 47
Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese al fine del ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 48
Rifiuti e materiali di risulta.

- (1) I rifiuti e i materiali delle attività cimiteriali sono trattati e smaltiti secondo la normativa vigente.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 49 **Sepulture private**

- (1) Per le sepolture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività.
- (5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (6) Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e quindi è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune.
- (7) I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano proprietà del Comune come previsto dall' art. 953 del c.c.
- (8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 50 **Durata delle concessioni**

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 99 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
 - c. in 50 anni per i loculi
 - d. in 30 anni per fosse in campo comune (trentennali).
 - e. in concessione perenne per quanto riguarda le salme, i resti mortali e le ceneri di militari e civili caduti nelle guerre, deceduti in prigionia o vittime di rappresaglie.
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dietro pagamento della tariffa stabilita.

Articolo 51 **Modalità di concessione**

- (1) La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di enti che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90.
- (2) Gli interessati hanno facoltà di scegliere il numero e la posizione del loculo, indipendentemente dalle arcate o colonne disponibili.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 53 c.1 del presente Regolamento o per particolari e motivate esigenze.
- (4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (5) La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 52

Manutenzione

- (1) La manutenzione delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari.
- (2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- (3) Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, nicchie e ossari) il medesimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti
- (4) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 53

Divisione, Subentri

- (1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a

darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell' intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione rimane inalterata.

- (2) L' aggiornamento dell' intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.
- (3) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d' ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- (4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione o 20 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- (5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 54

Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario.

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale in loculi o di cellette ossario quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti mortali siano trasferiti in altra sede.
- (2) (*) **In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, a condizione che il Comune dia in concessione il loculo e/o la celletta retrocessi, il rimborso della tariffa secondo le modalità e la misura determinate con delibera della Giunta Comunale. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna”.**

(*) comma così modificato con deliberazione del C.C. n. 38 del 27.09.2011.

Articolo 55

Rinuncia a concessione di aree libere

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l' area non sia stata utilizzata per l' inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 56

Prenotazione loculi ed ossari

- (1) Gli interessati alla concessione possono prenotare loculi ed ossari in costruzione con le modalità e gli acconti tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 57
Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.
- (2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 58
Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, ancorchè non sia stata richiesta una proroga per motivi comprovati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 59
Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodichè, il Sindaco, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 60
Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 49, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 61
Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune
- (3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria o del custode del cimitero.
- (4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 42 e 43.

Articolo 62
Autorizzazioni e permessi di costruzione
di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del procedimento edilizio, su parere della Commissione Edilizia e dei competenti uffici dell'ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (3) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (4) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (5) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (6) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 63
Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 64
Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato nella concessione, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere e manufatti presenti. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 65
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Articolo 66
Vigilanza

- (1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
- (2) Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (3) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

Articolo 67

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 68

Registro sepolture, concessioni e concessionari

- (1) Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69

Cautele

- (1) Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (2) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 70

Concessioni pregresse

- (1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e le modalità della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 71

Sanzioni

- (1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell' art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25 a € 250, ai sensi della legge 689/81.
- (2) L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Articolo 72

Norma finale

- (1) Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione all' Albo pretorio del Comune.